

Decreto del Consiglio federale

che conferisce obbligatorioità generale al Fondo per la formazione professionale della Federazione svizzera romanda delle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria

del 19 febbraio 2015

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale (LFPr),

decreta:

Art. 1

È conferita l'obbligatorioità generale al Fondo per la formazione professionale della Federazione svizzera romanda delle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria (Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, FRM), conformemente al regolamento del 22 luglio 2012² in allegato.

Art. 2

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2015.

² L'obbligatorioità generale è conferita per una durata indeterminata.

³ Può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

19 febbraio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS **412.10**

² Il testo del regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, n. 37 del 24 feb. 2015.

Allegato
(art. 1)

Regolamento concernente il fondo per la formazione professionale della Federazione svizzera romanda delle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria (Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, FRM)

Sezione 1: Denominazione e scopo

Art. 1 Nome

Il presente regolamento istituisce un fondo per la formazione professionale della Federazione svizzera romanda delle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria (Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, FRM), denominato «Fondo MEC-FRM» (qui di seguito Fondo), ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 2002³ sulla formazione professionale (LFPPr).

Art. 2 Scopo

Il Fondo intende promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua nel settore della falegnameria, ebanisteria e carpenteria.

Sezione 2: Campo d'applicazione

Art. 3 Campo d'applicazione territoriale

Il Fondo è valido nei Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Vaud, Friburgo (ad eccezione del distretto di Singine, delle parti germanofone dei distretti di Sarine e Lac nonché del Comune germanofono Jaun del distretto di Gruyère) e Giura, così come nel Giura bernese e nel Cantone del Vallese (ad eccezione dei sei distretti germanofoni di Goms, Raron est, Raron ovest, Briga, Visp e Leuk).

³ RS 412.10

Art. 4 Campo d'applicazione aziendale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono prestazioni nel settore della falegnameria, ebanisteria e carpenteria, compresi:

- a. fabbricazione o montaggio di finestre in legno, legno-metallo e PVC;
- b. fabbricazione, riparazione o restauro di mobili;
- c. fabbricazione o posa di mobili da cucina;
- d. fabbricazione o posa di strutture interne, di strutture interne per negozi e di saune;
- e. taglio di struttura per la carpenteria;
- f. costruzioni in legno e di case con struttura in legno.

Art. 5 Campo d'applicazione personale

¹ Il Fondo è valido per tutto il personale d'esercizio (falegnami, ebanisti e carpentieri) occupato in aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che svolge a titolo principale o accessorio i lavori di cui all'articolo 4, compresi i capisquadra, i capireparto e le persone in formazione, indipendentemente dalla loro forma di retribuzione.

² Il Fondo non si applica ai dipendenti che lavorano esclusivamente nelle parti tecniche e commerciali dell'impresa.

Art. 6 Validità per le aziende o parti di aziende

Il Fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale del Fondo.

Sezione 3: Prestazioni

Art. 7

1 Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua nel settore della falegnameria, dell'ebanisteria e della carpenteria, il fondo contribuisce a finanziare in particolare le seguenti prestazioni per tutta la Svizzera romanda:

- a. sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, di formazione professionale superiore e di formazione professionale continua; questo sistema comprende in particolare l'analisi, lo sviluppo, i progetti pilota, le misure d'introduzione e di attuazione, l'informazione, la trasmissione del sapere e il controlling;

- b. sviluppo, verifica e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e di regolamenti d'esame per la formazione professionale superiore;
- c. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico di supporto alla formazione professionale di base, alla formazione professionale superiore e alla formazione professionale continua;
- d. sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle procedure di valutazione e di qualificazione della formazione professionale di base (AFC e CFP);
- e. organizzazione o partecipazione a procedure di selezione per le nuove leve in Svizzera romanda, sul territorio svizzero e a livello internazionale;
- f. reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base e superiore;
- g. organizzazione o partecipazione alla preparazione e allo svolgimento degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori;
- h. copertura delle spese di organizzazione, amministrazione e controllo della FRM in relazione ai compiti nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua.

² Il comitato direttivo della FRM può decidere di concedere altri contributi finanziari per misure di cui al capoverso 1.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 8 Obbligo di versare i contributi

Le aziende o parti di aziende sottoposte al Fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del Fondo.

Art. 9 Base di calcolo

¹ La base per il calcolo dei contributi al Fondo è costituita dalla rispettiva azienda o parte di azienda secondo l'articolo 4 e dal numero totale di persone che vi svolgono attività tipiche del ramo secondo l'articolo 5 capoverso 1.

² Il contributo è calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Qualora un'azienda si rifiuti di inoltrare una tale dichiarazione, il contributo è calcolato sulla base di una stima (art. 14 cpv. 1 lett. b).

Art. 10 Contributi

¹ I contributi si compongono:

- a. del contributo per azienda o parte di azienda secondo l'articolo 4 fr. 150.00
- b. del contributo pro capite secondo l'articolo 5 0.08 %

² Anche le ditte individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione.

³ I contributi devono essere versati ogni anno.

⁴ Il contributo di cui al capoverso 1 lettera a è fissato in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di ottobre 2006. Ogni due anni è verificato ed eventualmente adeguato all'indice dal comitato direttivo della FRM.

Art. 11 Esenzione dall'obbligo di contribuzione

¹ L'esenzione dall'obbligo di contribuzione si fonda sull'articolo 60 capoverso 6 LFP^r in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 4 dell'ordinanza del 19 novembre 2003⁴ sulla formazione professionale (OFPr).

² Le aziende che desiderano essere esentate totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione al Fondo devono inoltrare alla segreteria una richiesta scritta, debitamente motivata.

Art. 12 Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

Sezione 5: Organizzazione, revisione e sorveglianza

Art. 13 Comitato direttivo

¹ Il comitato direttivo della FRM è l'organo di vigilanza del Fondo ed è responsabile della sua gestione sul piano strategico.

² Il comitato direttivo della FRM assolve i seguenti compiti:

- a. costituzione di una segreteria;
- b. emanazione di un regolamento esecutivo;
- c. attribuzione dei mezzi secondo l'elenco delle prestazioni e determinazione della parte destinata alla costituzione di riserve;
- d. decisioni su ricorsi contro decisioni della segreteria.

³ Approva il budget prima dell'inizio dell'esercizio contabile.

⁴ Sorveglia i lavori della segreteria.

Art. 14 Segreteria

¹ La segreteria dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze e gestisce il Fondo sul piano amministrativo.

² È responsabile:

- a. dell'assoggettamento delle aziende al Fondo;
- b. della determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;
- c. della ripartizione di contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo;
- d. della riscossione dei contributi e del pagamento dei contributi per prestazioni di cui all'articolo 7;
- e. dell'amministrazione del Fondo e della contabilità.

Art. 15 Conto, revisione e contabilità

¹ La segreteria gestisce il fondo in un conto specifico con contabilità, conto economico, bilancio autonomi e un proprio centro di costi.

² Il conto del fondo è verificato da un organo di revisione ufficiale secondo gli articoli 727 e seguenti del Codice delle obbligazioni⁵ nell'ambito della revisione annuale della contabilità della FRM.

³ Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 16 Vigilanza

¹ Il Fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) secondo l'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

² Il consuntivo del Fondo e il rapporto di revisione sono trasmessi per conoscenza alla SEFRI.

Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento

Art. 17 Approvazione

¹ Il comitato direttivo della FRM ha approvato il presente regolamento il 23 agosto 2006 conformemente all'articolo 24 dei suoi statuti, a seguito della decisione dell'assemblea dei delegati della FRM del 28 aprile 2006 sulla creazione di un fondo per la formazione professionale.

² Una modifica del regolamento è stata approvata dal comitato direttivo della FRM il 22 giugno 2012.

Art. 18 Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 19 Scioglimento

¹ Se lo scopo del Fondo non può più essere raggiunto o viene meno la base legale, il comitato direttivo della FRM scioglie il Fondo.

² Se al Fondo è stato conferito carattere obbligatorio generale, per il suo scioglimento è necessaria l'approvazione della SEFRI.

³ Un eventuale capitale residuo del Fondo deve essere destinato a uno scopo affine.

Art. 20 Disposizione finale

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del Fondo per la formazione professionale FRM del 20 ottobre 2006⁶.

Le Mont-sur-Lausanne, 22 giugno 2012

Fédération suisse romande
des entreprises de menuiserie, ébénisterie
et charpenterie

Presidente:
David Walzer

Direttore:
Daniel Bornoz

⁶ Il testo del regolamento è pubblicato unicamente nella versione francese del Foglio federale (FF 2007 3455).

